



TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0066

Uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (2017/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 157 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti l'articolo 23 e l'articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori) (SWD(2015)0144),
- visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 (07166/2011),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement or gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
- vista la relazione della Commissione del 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 2015 intitolata "Commercio per tutti - Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),
- vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, dal titolo "Relazione

sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione" (COM(2017)0491),

- visto il regolamento SPG (regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio)¹,
- visto il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto (regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 , che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)²,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che vieta la discriminazione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010),
- visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il suo articolo 3 che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", nonché la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) del 1994,
- vista la strategia congiunta dell'UE e dei suoi Stati membri del 2007 in materia di aiuti al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo e la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2017 dal titolo "Conseguire la prosperità attraverso gli scambi e gli investimenti - Aggiornare la strategia congiunta 2007 dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio" (COM(2017)0667),
- vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),
- visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,
- vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

² GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

- visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile del 2015,
- viste le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla parità di genere, tra cui la convenzione sulla parità di retribuzione (n. 100), la convenzione sulla discriminazione (in materia di impiego e di professione) (n. 111), la convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari (n. 156) e la convenzione sulla protezione della maternità (n. 183),
- visto il capitolo 7 del piano d'azione 2015-2017 del vertice dei capi di Stato UE-CELAC, adottato a Bruxelles nel giugno 2015,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea¹,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali²,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici³,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde⁴,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015⁵,
- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE⁶,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere⁷,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015⁸,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese⁹,
- vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del

¹ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

² GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

³ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

⁴ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 38.

⁵ GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

⁶ GU C 66 del 21.2.2018, pag. 30.

⁷ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

⁸ Testi approvati P8_TA(2017)0073.

⁹ Testi approvati P8_TA(2016)0298.

valore¹,

- vista la sua raccomandazione del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile²,
- vista la dichiarazione del trio di presidenza sulla parità tra donne e uomini, presentata il 19 luglio 2017 da Estonia, Bulgaria e Austria, gli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio dell'Unione europea durante il periodo di 18 mesi che va da luglio 2017 a dicembre 2018,
- visto lo studio effettuato dall'International Centre for Research on Women intitolato "Trade liberalisation & women's reproductive health: linkages and pathways" (Liberalizzazione del commercio e salute riproduttiva delle donne: collegamenti e percorsi"),
- vista la relazione 2016 sullo sviluppo umano in Africa dal titolo "Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa" (Accelerare i progressi a favore della parità di genere e dell'emancipazione delle donne in Africa)³,
- vista la relazione dell'OCSE del 2014 dal titolo "Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries" (Rafforzamento dell'emancipazione economica delle donne attraverso l'imprenditorialità e la leadership negli affari nei paesi dell'OCSE)⁴,
- visti i risultati dei più recenti dibattiti internazionali ad alto livello sul genere e il commercio, in particolare quelli organizzati sotto l'egida dell'UE e dell'OMC/UNCTAD/ITC, tra cui, in ordine cronologico inverso, il forum internazionale sulle donne e il commercio, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dal Centro internazionale per il commercio (Bruxelles, giugno 2017)⁵, la sessione plenaria della conferenza parlamentare sull'OMC sul tema "Il commercio come veicolo di progresso sociale: la prospettiva di genere" (Ginevra, giugno 2016)⁶ e la sessione plenaria dell'OMC sul tema "Qual è il futuro dell'OMC? Commercio e genere: emancipare le donne attraverso catene di approvvigionamento inclusive", (Ginevra, luglio 2015)⁷,
- visti i crescenti sforzi internazionali per promuovere la parità di genere attraverso le politiche commerciali, compiuti ad esempio dall'UNCTAD con il suo programma sul

¹ Testi approvati P8_TA(2017)0330.

² Testi approvati, P8_TA(2017)0354.

³ UNDP, Africa Human Development Report 2016, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHDR_2016_lowres_EN.pdf?download.

⁴ Relazione tecnica dell'OCSE, http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf.

⁵ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1632>.

⁶ https://www.wto.org/english/forums_e/parliamentarians_e/ipuconf2016_e.htm.

⁷

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm.

genere e lo sviluppo¹ (che comprende studi sull'impatto del commercio sulle donne, un pacchetto didattico sul commercio e il genere e una formazione online sulla creazione dello status di "campioni in materia di genere") e dalla Banca mondiale, che dal 2016 dispone di una strategia di genere in ciascuno dei suoi 14 ambiti di lavoro,

- visto il documento tematico del Centro internazionale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (ICTSD), del settembre 2016, sulle dimensioni di genere delle catene globali del valore²,
- visto il documento tematico dell'ICTSD, del settembre 2016, sulle dimensioni di genere dei servizi,³
- vista la relazione delle Nazioni Unite del 2015 dal titolo "Progress of the world's women 2015-2016. Transforming economies, realising rights" ("Progressi delle donne nel mondo 2015-2016. Trasformare le economie, realizzare i diritti")⁴,
- visto il documento di sintesi sul genere e il commercio dell'UE pubblicato da WIDE+ nel 2017 dal titolo "How to transform EU trade policy to protect women's rights" (Come trasformare la politica commerciale dell'UE per proteggere i diritti delle donne)⁵,
- visto lo studio del 2016 preparato su richiesta della commissione parlamentare per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e dal titolo "Gender equality in Trade Agreements" (La parità di genere negli accordi commerciali)⁶,
- visto lo studio del 2015 preparato su richiesta della commissione parlamentare per il commercio internazionale e dal titolo "The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?" (La politica commerciale dell'UE: dall'indifferenza alle questioni di genere alla loro presa in conto?)⁷,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

¹ <http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspx>.

² https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global_value_chains_0.pdf.

³ https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_services.pdf.

⁴ http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/unw_progressreport.pdf.

⁵ <https://wideplus.org/2017/06/25/wide-gender-and-trade-position-paper-is-available/>.

⁶ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU\(2016\)571388_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf).

⁷ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA\(2015\)549058_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf).

- visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0023/2018),
- A. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che l'Unione europea, tramite tutte le sue azioni all'interno e all'esterno dell'Unione, mira a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità di genere e a combattere le discriminazioni fondate, tra le altre cose, sul sesso nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;
- B. considerando che la politica commerciale potrebbe servire da strumento per promuovere valori globali ed europei, tra cui l'uguaglianza di genere; che la politica e gli accordi dell'UE in materia di commercio e investimenti non sono neutri dal punto di vista del genere, il che significa che hanno conseguenze diverse sulle donne e gli uomini a causa delle disparità strutturali; che le donne incontrano specifiche limitazioni di genere, come un limitato accesso alle risorse e un ridotto controllo delle stesse, discriminazioni giuridiche e l'onere sproporzionato di svolgere attività di assistenza non retribuite derivanti dai ruoli di genere tradizionali;
- C. considerando che la parità di genere dovrebbe riguardare le donne e gli uomini in egual misura; che l'impegno e il partenariato tra le parti interessate dei settori pubblico e privato, a livello internazionale e locale, sono fondamentali per promuovere le sinergie necessarie a conseguire la parità di genere e l'emancipazione delle donne e a sensibilizzare in merito a questioni quali i diritti di proprietà, l'accesso ai finanziamenti, l'istruzione e la formazione professionale, la condotta delle imprese, gli appalti pubblici, il divario digitale e i pregiudizi culturali;
- D. considerando che le politiche commerciali mirano a conseguire, tra le altre cose, una crescita economica equa e sostenibile nonché lo sviluppo necessari per garantire la riduzione della povertà, la giustizia sociale e migliori condizioni di vita per le donne e per gli uomini, nonché a tutelare i diritti delle donne; che l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze non devono essere soltanto integrate in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(OSS), ma costituiscono anche un obiettivo indipendente; che l'agenda per lo sviluppo sostenibile riconosce che il commercio contribuisce alla promozione di uno sviluppo equo e sostenibile e potrebbe contribuire alla promozione delle più rigorose norme in materia di lavoro e ambiente e dei diritti umani; che la politica commerciale dell'UE costituisce un elemento importante del quadro degli OSS e una forte prospettiva di genere rappresenta una componente essenziale di tale quadro, il cui fine è assicurare risultati positivi e più equi per tutti; che la politica commerciale può anche accrescere le opportunità delle donne in termini di imprenditoria e di accesso agli apprendistati e all'occupazione;
- E. considerando che la complessa relazione tra il commercio internazionale e il genere richiede una comprensione approfondita delle forze in gioco, il che richiede l'individuazione, l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e sociali necessarie per elaborare una politica commerciale efficiente al fine di perseguire uno sviluppo economico che promuova anche l'emancipazione delle donne e la parità di genere; che la politica commerciale deve pertanto tener conto dei suoi effetti diretti e indiretti sulla parità di genere, nonché degli specifici contesti locali, al fine di evitare di replicare o aggravare le attuali disparità e stereotipi di genere e rafforzare la parità di genere in modo proattivo; che per giudicare l'efficacia della politica commerciale è opportuno valutare altresì se essa ha effetti positivi sulle donne e sugli uomini in egual

misura;

- F. considerando che lo sviluppo economico e la parità di genere spesso vanno di pari passo; che è stato ampiamente compreso che le società in cui le disparità di genere sono minori tendono altresì a crescere più rapidamente;
- G. considerando che gli effetti della liberalizzazione del commercio sugli individui dipendono anche dalla loro posizione geografica e dal settore economico in cui operano; che vi sono differenze significative, sia tra paesi che all'interno degli stessi, in termini di strutture produttive, tassi di partecipazione della forza lavoro femminile e regimi di protezione sociale; che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro in settori quali l'abbigliamento e la manifattura tessile, le telecomunicazioni, il turismo, l'economia dell'assistenza e l'agricoltura, dove tendono a concentrarsi maggiormente in forme di impiego formali o informali scarsamente retribuite o meno riconosciute rispetto agli uomini; che ciò può dare origine ad abusi sul luogo di lavoro e a discriminazioni, a una segregazione di genere in certe tipologie di occupazioni e attività, a divari di genere a livello di retribuzioni e condizioni di lavoro nonché a limitazioni legate al genere per quanto riguarda l'accesso alle risorse produttive, alle infrastrutture e ai servizi; che gli accordi di libero scambio (ALS) possono portare a cambiamenti e perdite in materia di occupazione, in particolare nei settori legati alle esportazioni in cui le donne costituiscono spesso la maggioranza della forza lavoro; che le specifiche valutazioni di genere per paese e per settore apportano dunque un significativo valore aggiunto in fase di elaborazione degli accordi commerciali;
- H. considerando che nel 2011 un nono (11 %) dei posti di lavoro ricoperti da donne nell'UE dipendeva dalle esportazioni;
- I. considerando che, secondo uno studio del 2017 della Commissione, quasi 12 milioni di donne nell'UE hanno un'occupazione che dipende dalle esportazioni di beni e servizi verso il resto del mondo¹;
- J. considerando che, sulla base di studi basati su fatti, l'UNCTAD continua a sottolineare i limiti con cui si scontrano le donne nel beneficiare delle opportunità offerte dal commercio, i quali sono dovuti a fattori come la mancanza di una formazione tecnica per migliori posti di lavoro, l'assenza di servizi pubblici che allevino le responsabilità domestiche, e un limitato accesso e controllo delle risorse, compreso il credito e i terreni, delle informazioni e delle reti; che, sulla base di ciò, l'UNCTAD raccomanda che le valutazioni contemplino i potenziali effetti delle politiche commerciali sulla parità di genere e sull'emancipazione delle donne in ambiti quali l'occupazione, la piccola imprenditoria, i prezzi, la produttività in agricoltura, l'agricoltura di sussistenza e la migrazione²;
- K. considerando che l'attuale politica commerciale dell'UE e la sua strategia "Commercio per tutti" si basa su tre principi fondamentali, ovvero efficacia, trasparenza e valori, ma è priva di una prospettiva in materia di uguaglianza di genere; che la Commissione ha

¹ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155632.pdf.

² "Implementing gender-aware ex ante evaluations to maximize the benefits of trade reforms for women" (Effettuare valutazioni ex ante consapevoli dal punto di vista del genere per massimizzare i benefici delle riforme commerciali per le donne), http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d7_en.pdf.

rinnovato e ampliato il suo impegno per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne nel riesame della strategia in materia di aiuti al commercio, affermando che la parità di genere non rappresenta soltanto un diritto umano fondamentale, ma è anche di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, sfruttando al massimo l'ampia gamma di strumenti politici a disposizione dell'UE, al fine di aumentare il loro impatto complessivo sulla crescita e la riduzione della povertà; che, conformemente alle disposizioni contenute nella CEDAW, l'UE dovrebbe gettare le basi per il conseguimento dell'uguaglianza tra donne e uomini garantendo alle donne pari accesso e pari opportunità nella vita politica, economica e pubblica nonché nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione;

- L. considerando che le donne sono interessate dal commercio e dagli accordi commerciali in qualità di potenziali imprenditrici, consumatrici, lavoratrici e lavoratrici informali; che è assolutamente necessario riconoscere e comprendere meglio gli specifici impatti di genere delle politiche commerciali, al fine di elaborare risposte strategiche adeguate; che, al fine di raggiungere tale obiettivo, è necessario sviluppare una metodologia adeguata per garantire che i possibili effetti della politica commerciale dell'UE e gli accordi in materia di parità di genere e di diritti delle donne siano sempre valutati; che la Commissione dovrebbe condurre ricerche quantitative disaggregate per genere nei singoli settori, come ad esempio nel settore dell'economia, della scienza e della tecnologia; che, finora, l'UE ha concluso accordi commerciali come il CETA senza effettuare una valutazione del suo impatto sulle donne e sulla parità di genere; che la Commissione ha annunciato che l'ammodernamento dell'accordo di associazione vigente tra il Cile e l'UE includerà, per la prima volta nell'UE, un capitolo specifico sul genere e il commercio;
- M. considerando che le questioni di genere e i diritti delle donne non sono tenuti sufficientemente in considerazione nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali;
- N. considerando che una valutazione ex ante delle implicazioni di genere delle politiche commerciali può fornire un contributo all'emancipazione e al benessere delle donne e, nel contempo, può aiutare ad attenuare le disparità esistenti ed evitare l'aggravarsi della disparità di genere;
- O. considerando che un esame degli attuali accordi multilaterali e bilaterali dell'UE mostra che il 20 % degli accordi con partner commerciali extra-europei fa riferimento ai diritti delle donne e che il 40 % di tali accordi contiene riferimenti che mirano a promuovere l'uguaglianza di genere; che i riferimenti in tali accordi volti a promuovere l'emancipazione delle donne sono prevalentemente volontari e, se vincolanti, non sono applicabili nella pratica; che un recente studio pubblicato dalla Commissione mostra un persistente divario tra uomini e donne in termini di opportunità di accesso all'occupazione; che lo studio mostra che l'emancipazione delle donne potrebbe accrescere il PIL mondiale di 28 miliardi di dollari statunitensi entro il 2025 ed è fondamentale tanto da una prospettiva economica quanto da una prospettiva sociale e di eliminazione della povertà, dato il ruolo delle donne nelle comunità;
- P. considerando che, sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati, le micro imprese e le piccole e medie imprese (MPMI) costituiscono la parte più consistente del settore privato e sono responsabili della vasta maggioranza dei posti di lavoro; che, secondo il Centro internazionale per il commercio (ITC), le MPMI nel complesso

rappresentano il 95 % di tutte le imprese a livello mondiale e generano circa il 50 % del PIL mondiale e oltre il 70 % dell'occupazione totale; che il 40 % delle MPMI nel mondo sono di proprietà di donne, mentre solo il 15 % delle imprese esportatrici sono guidate da una donna; che, tuttavia, secondo i dati dell'OCSE, le donne imprenditrici tuttora guadagnano spesso dal 30 al 40 % in meno rispetto ai loro omologhi di sesso maschile¹;

- Q. considerando che il dibattito pubblico e le reazioni in tutta Europa sugli accordi commerciali come il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), l'accordo economico e commerciale globale (CETA) e l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) hanno messo in luce la necessità di negoziati trasparenti e inclusivi, che tengano conto delle forti preoccupazioni manifestate dai cittadini europei in molti paesi; che nessuna norma dell'UE dovrebbe essere ridotta nel quadro della politica commerciale dell'UE e che i servizi pubblici dovrebbero essere sempre esclusi dai negoziati commerciali; che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie dovrebbe essere concepito per garantire la capacità dei singoli governi di legiferare a difesa dell'interesse pubblico e di operare per obiettivi di politica pubblica; che si attendono progressi in altri ambiti critici, come il rafforzamento degli obblighi in materia di diritti umani nel quadro della responsabilità sociale delle imprese; che nell'ambito delle catene globali del valore è necessario un approccio olistico globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani;
- R. considerando che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese, commercio e diritti umani vincolano tutti gli Stati e tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, settore, ubicazione, proprietà o struttura;
- S. considerando che la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza, adottata dal Consiglio nel 2016, prevede che i diritti umani debbano essere integrati in maniera sistematica in tutti i settori politici e in tutte le istituzioni, in particolare nel settore del commercio internazionale e della politica commerciale;
- T. considerando che il sistema di preferenze generalizzate (SPG) mira, tra le altre cose, a contribuire a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile e il buon governo; che il regime SPG + comprende una condizionalità volta a garantire la ratifica e l'attuazione delle 27 convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro, sulla tutela ambientale e sulla buona governance, da parte dei paesi in via di sviluppo ammissibili; che è essenziale esercitare un monitoraggio periodico sulla loro attuazione, adottare misure ove necessario e prestare particolare attenzione alla parità di genere; che la CEDAW è una delle convenzioni pertinenti nell'ambito del GSP+;
- U. considerando che oltre il 40 % del lavoro agricolo nel sud del mondo è svolto da donne;
- V. considerando che l'espansione del commercio mondiale e l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nelle catene globali del valore (CGV) possono comportare il rischio di

¹ Relazione informativa dell'OCSE "Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries" (Rafforzare l'emancipazione economica delle donne attraverso l'imprenditorialità e la leadership negli affari nei paesi dell'OCSE), 2014, http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf

creare disuguaglianze di genere, se utilizzate per produrre prodotti più competitivi dal punto di vista economico; che ciò ha anche consentito a molte donne lavoratrici di passare dall'economia informale al settore formale; che le norme in materia di origine sono diventate sempre più importanti nel contesto delle catene globali del valore in cui la produzione coinvolge vari paesi; che norme in materia di origine più chiare e meglio definite possono creare un quadro per il conseguimento della piena trasparenza e responsabilità lungo l'interna catena di approvvigionamento e che ciò può ripercuotersi positivamente sulle donne, in particolare su quelle che lavorano nel settore dell'abbigliamento;

- W. considerando che tali nuove opportunità occupazionali per le donne legate al commercio nei paesi in via di sviluppo contribuiscono in maniera significativa ad aumentare il reddito familiare e a ridurre la povertà;
- X. considerando che il settore dell'abbigliamento impiega prevalentemente donne; che è importante ricordare che 289 persone sono morte in un incendio a Karachi, in Pakistan, nel settembre 2012, che nello stesso anno un incendio presso la fabbrica dell'azienda Tazreen Fashions, in Bangladesh, ha provocato la morte di 117 persone e il ferimento di oltre 200 lavoratori, e che nel cedimento strutturale del Rana Plaza, verificatosi nel 2013 sempre in Bangladesh, sono morte 1 129 persone e all'incirca 2 500 sono rimaste ferite; che tutte queste erano fabbriche del settore dell'abbigliamento;
- Y. considerando che la maggior parte dei lavoratori nelle zone di trasformazione per l'esportazione sono donne; che in alcuni paesi tali zone sono esenti dal rispetto delle leggi locali sul lavoro, vietano o limitano le attività sindacali e non prevedono l'accesso dei lavoratori alla giustizia, in chiara violazione delle norme fondamentali dell'OIL;
- Z. considerando che il settore pubblico e quello privato, la società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne, e i sindacati, posseggono le conoscenze e le potenzialità per svolgere un ruolo importante nella definizione e nel monitoraggio della politica commerciale e nella raccolta di dati che possono fornire informazioni sui problemi che le donne incontrano in relazione alla liberalizzazione degli scambi commerciali, al fine di rafforzare i diritti delle donne, la loro emancipazione economica e la promozione delle donne imprenditrici;
- AA. considerando che eventi come il Forum internazionale sulle donne e il commercio organizzato dalla Commissione il 20 giugno 2017 consentono a molti operatori economici e rappresentanti della società civile di scambiare e avviare iniziative in materia di impatto del commercio sull'uguaglianza di genere;
- AB. considerando che le piattaforme multilaterali e i consessi intergovernativi, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e Women20 (W20), sono essenziali per favorire la discussione sulle questioni di genere, promuovere l'azione tra gli esperti e fornire una buona base per la creazione del consenso;
- AC. considerando che i servizi pubblici e i servizi di interesse generale attuali e futuri nonché i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere esclusi dai negoziati e dal campo di applicazione di qualsiasi accordo commerciale negoziato dall'Unione europea (in particolare, ma non solo, nel settore dell'acqua, della salute, dei servizi sociali, dei sistemi di previdenza sociale, dell'istruzione, della gestione dei rifiuti e dei trasporti pubblici); che la Commissione si è impegnata a garantire che tali servizi restino

di competenza degli Stati membri e che i governi non possano essere obbligati a privatizzare qualsiasi servizio né possa essere loro impedito di definire, fornire e disciplinare i servizi di supporto, nell'interesse generale e in qualsiasi momento;

- AD. considerando che gli scambi di servizi e gli appalti pubblici possono incidere in modo sproporzionato sulle donne e che gli appalti pubblici restano uno strumento che permette ai governi di avere un impatto positivo su gruppi di persone svantaggiate, in particolare le donne; che la privatizzazione dei servizi sanitari e di assistenza rischia di aggravare l'ineguaglianza e può avere effetti negativi sulle condizioni di lavoro di molte donne; che un numero di donne superiore alla media è impiegato nei servizi pubblici o nel relativo settore e che, in quanto utenti di tali servizi, le donne dipendono più degli uomini da servizi pubblici di qualità, accessibili, regolati dalla domanda e a prezzi sostenibili, in particolare per quanto riguarda servizi sociali come l'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti; che i tagli ai bilanci nazionali e ai servizi pubblici, nonché l'aumento dei prezzi, tendono a trasferire tale onere di assistenza quasi esclusivamente alle donne, ostacolando di conseguenza la parità di genere;
- AE. considerando che il sistema dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) contribuisce all'economia dell'UE basata sulla conoscenza; che disposizioni in materia di DPI relative a brevetti che proibiscono la produzione di farmaci generici possono avere un impatto significativo sulle particolari esigenze sanitarie delle donne; che, rispetto agli uomini, le donne dipendono maggiormente dall'accesso a un'assistenza sanitaria e a farmaci a prezzi sostenibili e dalla loro disponibilità, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; che l'accesso ai medicinali nei paesi terzi non dovrebbe essere messo in discussione sulla base della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- AF. considerando che alle decisioni sul commercio e gli accordi commerciali le donne partecipano solo in minima parte, in quanto le squadre negoziali, i parlamenti e i governi sono ancora lontani dal conseguimento di un equilibrio di genere; che l'equilibrio di genere in tali situazioni potrebbe non solo comportare una migliore integrazione delle questioni riguardanti la parità di genere, ma anche accrescere la legittimità democratica del processo decisionale;
- AG. considerando che in seno alla Commissione e al SEAE un numero insufficiente di risorse umane è assegnato al compito di garantire che nelle politiche commerciali dell'UE e, in particolare, nell'intero processo dei negoziati commerciali sia integrata una prospettiva di genere;
- AH. considerando che, lavorando al quadro giuridico di ambiti della politica commerciale relativamente nuovi come il commercio elettronico, la Commissione dovrebbe tenere conto sin dall'inizio del relativo impatto sui ruoli di genere, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sull'entità del lavoro non retribuito;
- AI. considerando che è stato dimostrato che il commercio dei minerali provenienti da zone di conflitto è direttamente collegato a diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui lo stupro e la violenza sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze, il lavoro minorile e il lavoro in condizioni di schiavitù nonché la migrazione forzata di massa;
- I. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: considerazioni generali e obiettivi**

1. sottolinea che l'UE è tenuta a condurre una politica commerciale basata sui valori, che comprenda non soltanto la garanzia di un livello elevato di protezione dei diritti del lavoro e ambientali, ma anche il rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali, tra cui l'uguaglianza di genere; ricorda che tutti gli accordi commerciali dell'UE devono includere un capitolo ambizioso e applicabile in materia di commercio e sviluppo sostenibile (CSS); sottolinea che gli impegni commerciali contenuti negli accordi dell'UE non dovrebbero mai prevalere sui diritti umani, sui diritti delle donne o sulla protezione dell'ambiente e dovrebbero tener conto dell'ambiente sociale ed economico locale;
2. ricorda che la parità di genere è saldamente stabilita in tutte le politiche dell'UE, come previsto all'articolo 8 TFUE; osserva che, in conformità di tale articolo, "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; invita la Commissione ad aumentare la coerenza tra le diverse politiche quali ad esempio quella commerciale, di sviluppo, agricola, occupazionale, migratoria e relativa all'uguaglianza di genere;
3. sottolinea che, per avere politiche commerciali internazionali eque e inclusive, occorre un quadro chiaro che contribuisca a rafforzare l'emancipazione delle donne e a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro, a rafforzare la parità tra i sessi, a proteggere l'ambiente e a migliorare la giustizia sociale, la solidarietà internazionale e lo sviluppo economico internazionale;
4. sottolinea che l'obiettivo generale della politica commerciale deve essere quello di promuovere una crescita economica reciprocamente vantaggiosa; ricorda che, sebbene la politica commerciale possa promuovere altri valori sostenuti dall'Unione europea a livello multilaterale, vi sono limiti ai problemi mondiali che possono essere risolti attraverso la politica commerciale e gli accordi in materia di scambi;
5. insiste sul fatto che gli accordi commerciali di nuova generazione dovrebbero promuovere le norme internazionali e gli strumenti giuridici pertinenti, anche in materia di uguaglianza di genere, come la CEDAW, la piattaforma d'azione di Pechino, le convenzioni fondamentali dell'OIL e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
6. sottolinea che gli impegni commerciali contenuti negli accordi dell'UE non dovrebbero mai prevalere sui diritti umani; accoglie con favore i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri a elaborare e ad adottare piani d'azione nazionali in linea con i principi guida delle Nazioni Unite, che tengano conto dei diritti delle donne e della necessità di contrastare la violenza di genere; invita la Commissione a utilizzare i negoziati commerciali per incoraggiare i partner commerciali dell'UE ad adottare a loro volta piani d'azione nazionali; sostiene i negoziati in corso per creare uno strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese con riferimento ai diritti umani; sottolinea che è importante che l'UE sia attivamente coinvolta in questo processo intergovernativo e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i partner commerciali a impegnarsi in maniera costruttiva in tali negoziati;
7. invita la Commissione a garantire che i partner commerciali dell'UE rispettino pienamente gli articoli 16 e 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al fine di combattere le diseguaglianze di genere sul piano dei diritti sociali ed economici;

8. ricorda che solo gli Stati membri hanno il potere di disciplinare e invertire la liberalizzazione dei servizi di interesse pubblico e pertanto li invita a proteggere gli obiettivi fondamentali quali l'uguaglianza di genere, i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute pubblica e le norme sociali e ambientali;
9. pone in rilievo la necessità che i governi conservino la capacità di destinare risorse all'affermazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, al fine di garantire un futuro inclusivo e sostenibile per le società; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza fondamentale di rispettare, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17.15, lo spazio politico democratico dei paesi partner per legiferare e prendere decisioni adeguate al rispettivo contesto nazionale, rispondere alle esigenze della popolazione e adempiere ai rispettivi obblighi in materia di diritti umani e agli altri impegni internazionali, anche in materia di uguaglianza di genere;
10. ricorda di aver invitato la Commissione a porre fine al sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) e sottolinea che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie dovrebbe essere concepito in modo da garantire la capacità dei singoli governi di legiferare a difesa dell'interesse pubblico e al servizio di obiettivi di politica pubblica, comprese le misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e a rafforzare i diritti del lavoro, ambientali e dei consumatori;
11. prende atto che le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) contenute negli accordi commerciali possono avere un impatto sulla salute pubblica, comprese le esigenze specifiche in materia di salute delle donne; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che le disposizioni in materia di DPI contenute negli accordi commerciali tengano debitamente conto dei diritti delle donne, con particolare riferimento al loro impatto sulla salute di queste ultime, compreso l'accesso a un'assistenza sanitaria e a farmaci a un prezzo sostenibile; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la protezione delle indicazioni geografiche (IG) quale strumento di particolare importanza per l'emancipazione delle donne delle zone rurali; invita inoltre la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a riconsiderare l'estensione della protezione ai prodotti non agricoli, tenendo presente che l'UE ha già accettato di tutelare i prodotti non agricoli a indicazione geografica negli accordi di libero scambio (ALS);
12. ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono dati disaggregati per genere per poter tenere traccia dei progressi compiuti verso il conseguimento di tutti gli obiettivi, compreso l'OSS 5 sull'uguaglianza di genere; sottolinea la mancanza di dati adeguati disponibili sull'impatto del commercio sull'uguaglianza di genere e chiede che siano raccolti dati sufficienti e adeguati, disaggregati per genere, sull'impatto del commercio; sottolinea che tali dati consentirebbero di definire una metodologia dotata di indicatori chiari e misurabili a livello regionale, nazionale e settoriale, di migliorare l'analisi e di definire gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare per garantire che le donne e gli uomini possano beneficiare equamente del commercio; sottolinea che è opportuno prestare una particolare attenzione all'analisi quantitativa e qualitativa, nonché disaggregata per genere, dell'evoluzione del lavoro, della titolarità delle attività e dell'inclusione finanziaria nei settori in cui è stato registrato l'impatto degli scambi commerciali; incoraggia la Commissione a cooperare con le organizzazioni europee e internazionali come la Banca mondiale, le Nazioni Unite, l'OCSE e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), come anche con gli uffici statistici nazionali, con l'obiettivo di migliorare la raccolta e la disponibilità di tali dati; invita l'UE e i suoi Stati

membri a includere nelle valutazioni di impatto ex-ante ed ex-post l'impatto in funzione del genere, per paese e per settore, delle politiche e degli accordi commerciali dell'UE; sottolinea che i risultati delle analisi incentrate sul genere dovrebbero essere tenuti in considerazione nei negoziati commerciali – esaminando gli effetti sia positivi che negativi durante l'intero processo, dalla fase di negoziazione a quella di attuazione – e dovrebbero essere accompagnati da misure volte a evitare o compensare eventuali effetti negativi;

II. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: considerazioni e obiettivi settoriali

13. sottolinea che i servizi di interesse pubblico e i servizi di interesse economico generale – tra cui, a titolo esemplificativo, l'acqua, i servizi sociali, i sistemi di sicurezza sociale, l'istruzione, la gestione dei rifiuti, i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria – devono rimanere esclusi dal campo di applicazione dei negoziati commerciali e rientrare nell'ambito di competenza dei governi degli Stati membri; esorta l'UE a garantire che i trattati commerciali e di investimento non conducano alla privatizzazione dei servizi pubblici che potrebbero avere un impatto sulle donne, sia in quanto prestatrici che in quanto utenti dei servizi, aumentando la disparità di genere; sottolinea che la questione della fornitura pubblica di servizi sociali è di particolare rilevanza per l'uguaglianza di genere, dato che i cambiamenti nell'accesso a tali servizi, nelle loro tariffe e nella loro qualità possono generare una distribuzione disomogenea sotto il profilo del genere del lavoro assistenziale non retribuito; ricorda che i governi, come pure le autorità nazionali e locali, devono conservare pienamente il diritto e la capacità di introdurre, regolamentare, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura relativa all'ordinazione, all'organizzazione, al finanziamento e alla fornitura dell'accesso universale ai servizi di interesse pubblico e di interesse economico generale;
14. sottolinea che le politiche commerciali possono influenzare l'accesso a servizi sanitari essenziali e possono quindi influire sull'accesso agli obiettivi in materia di salute riproduttiva e sessuale e diritti connessi, nonché alla loro promozione nelle politiche, nei programmi e nei servizi; sottolinea, pertanto, che i servizi di assistenza sanitaria di base – in particolare l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti connessi – sono esclusi dai negoziati commerciali e rientrano tra le competenze degli Stati membri;
15. chiede misure vincolanti, applicabili ed efficaci per lottare contro lo sfruttamento e migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle donne nei settori orientati all'esportazione, in linea con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne nei paesi e nei settori sensibili, in particolare nei settori tessile, manifatturiero e agricolo, in modo da evitare che la liberalizzazione degli scambi contribuisca alla precarietà dei diritti dei lavoratori e all'incremento del divario retributivo di genere; ritiene che tali misure, e la creazione di definizioni comuni, dovrebbero consentire un'azione più chiara e meglio coordinata con le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'OMC, l'OIL e l'OCSE; reputa il patto di sostenibilità del Bangladesh un buon esempio e un passo in avanti in termini di instaurazione di un meccanismo di monitoraggio, e chiede che le sue condizioni siano rispettate pienamente; invita, in tale contesto, la Commissione, tutti gli attori internazionali e tutte le imprese interessate a prendere atto dei nuovi orientamenti dell'OCSE sul dovere di diligenza a favore di catene di fornitura responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature e ad attenervisi;
16. chiede una maggiore attenzione nei confronti delle donne che lavorano nel settore

informale, riconoscendo la necessità di rafforzare le norme in materia di lavoro dignitoso per le lavoratrici in questo settore;

17. sottolinea che le donne e le ragazze tendono a essere quelle che più soffrono, in quanto la tratta a fini di sfruttamento della forza lavoro è strettamente collegata alla tratta a fini di sfruttamento sessuale;
18. sottolinea che l'impatto della crescita delle esportazioni agricole favorisce, in genere, meno le donne rispetto agli uomini, in quanto le tendenze emergenti indicano che i piccoli agricoltori, molti dei quali sono donne, spesso non sono in grado di competere sui mercati internazionali a causa delle leggi sulla successione ereditaria e della mancanza di accesso al credito, alle informazioni, ai terreni e alle reti, nonché per via dell'impossibilità di ottemperare alle nuove norme e disposizioni; segnala che è necessario compiere particolari sforzi per migliorare l'impatto positivo degli scambi sulle donne nel settore agricolo, ambito in cui sono state identificate come soggetti particolarmente vulnerabili, pur presentando anche chiare potenzialità di emancipazione; sottolinea che le imprese appartenenti a donne trarrebbero giovamento dall'eliminazione degli stereotipi di genere, da un maggiore accesso al mercato e da un accesso semplificato al finanziamento, alla formazione sul marketing e alle reti, come pure da un migliore sviluppo delle capacità e da una migliore formazione; osserva che la liberalizzazione del commercio potrebbe avere ripercussioni negative sulle donne in settori quali l'agricoltura e la trasformazione alimentare; sottolinea, che sebbene le donne lavoratrici rappresentino la maggioranza della forza lavoro nella produzione alimentare mondiale (dal 50 all'80 % della forza lavoro mondiale), esse possiedono meno del 20 % delle terre e che, pertanto, l'aumento delle richieste commerciali di terre – e a esse attinenti – rende difficile, per le donne più indigenti, ottenere o mantenere un accesso sicuro ed equo alle terre; rammenta la necessità di evitare l'impatto potenzialmente negativo delle clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio quelle riguardanti la privatizzazione delle sementi, nell'ambito di accordi commerciali sulla sovranità alimentare;
19. sottolinea che le donne impiegate nell'agricoltura di sussistenza incontrano ulteriori difficoltà nel conservare la sovranità alimentare a causa della forte protezione delle nuove varietà vegetali prevista dagli accordi commerciali e sancita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (Convenzione UPOV);
20. sottolinea che le importazioni agricole dell'UE possono minare le piccole aziende agricole tradizionali e quindi mettere a rischio i mezzi di sostentamento delle donne;
21. ricorda l'importanza delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nella struttura economica dell'UE; invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere le MPMI, prestando una particolare attenzione – e predisponendo misure favorevoli – alle MPMI guidate da donne; invita l'UE e gli Stati membri a prestare una speciale attenzione alla situazione particolare delle MPMI guidate da donne nel momento in cui istituiscono helpdesk per l'esportazione, in modo da approfittare delle opportunità create dagli accordi di libero scambio e rafforzare i servizi, le tecnologie e le infrastrutture (come l'accesso a Internet) che rivestono particolare importanza per l'emancipazione economica delle donne e delle MPMI guidate da donne; invita la Commissione a contribuire alla creazione di partenariati fra le donne imprenditrici nell'UE e le loro controparti nei paesi in via di sviluppo;

III. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: interventi necessari a livello dell'UE

22. insiste sul fatto che alcuni aspetti della politica commerciale dell'UE, come la presenza di capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e i sistemi SPG+ e il relativo monitoraggio, possono contribuire alla promozione e alla difesa dei diritti umani, ivi compresi l'uguaglianza di genere, i diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; insiste sul fatto che, negli accordi commerciali dell'UE, occorrono disposizioni vincolanti e applicabili per garantire il rispetto dei diritti umani, tra cui l'uguaglianza di genere e la tutela dell'ambiente e dei lavoratori, come pure per assicurare la coerenza della politica commerciale dell'UE rispetto agli obiettivi generali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile, riduzione della povertà e uguaglianza di genere;
23. esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo n. 5 in materia di uguaglianza di genere, e l'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 trovino pieno riscontro nelle politiche commerciali dell'UE;
24. si rammarica del fatto che la strategia commerciale dell'UE "Commercio per tutti" non menzioni l'uguaglianza di genere; si compiace del fatto che la relazione sull'attuazione della strategia di politica commerciale "Commercio per tutti" del 13 settembre 2017 menzioni la questione dell'uguaglianza di genere negli scambi commerciali, puntualizzando che è di fondamentale importanza che i decisori dell'UE acquisiscano una migliore comprensione dell'impatto degli strumenti commerciali sull'uguaglianza di genere; chiede alla Commissione di tenere conto di questo aspetto nella sua revisione intermedia della strategia "Commercio per tutti" e di assicurare che la prospettiva di genere sia inclusa e integrata nella politica commerciale e di investimento dell'UE, dato che ciò consentirebbe di massimizzare i benefici complessivi ottenuti dalle opportunità commerciali per tutti; ricorda che la politica commerciale potrebbe contribuire alla promozione dell'uguaglianza di genere sulla scena internazionale e dovrebbe essere utilizzata come strumento per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne a parità di condizioni rispetto agli uomini, ad esempio sostenendo la riduzione del divario retributivo di genere grazie ad azioni volte a promuovere la creazione di posti di lavoro di migliore qualità per le donne;
25. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a provvedere affinché le disposizioni in materia di appalti pubblici abbiano un impatto positivo – non da ultimo in una prospettiva di genere – quando sono inserite negli accordi commerciali dell'UE; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per sostenere l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici e per elaborare misure specifiche per le MPMI le cui titolari sono donne; chiede l'inclusione di disposizioni volte a semplificare le procedure e ad aumentare la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli dei paesi terzi; chiede una maggiore promozione di appalti pubblici responsabili sotto il profilo sociale e ambientale, che tengano conto dell'obiettivo di assicurare la parità di trattamento tra donne e uomini, la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile e la promozione dell'uguaglianza di genere, sulla base dell'esperienza maturata da "Chile Compras" nell'ambito delle norme in materia di appalti pubblici sostenibili;
26. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno ad adottare, mantenere e attuare efficacemente leggi, normative e politiche in materia di uguaglianza di genere che contemplino le misure attive necessarie a

promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne a tutti i livelli;

27. si compiace dell'impegno della Commissione a garantire che i negoziati commerciali tesi ad ammodernare l'accordo di associazione vigente tra UE e Cile includano, per la prima volta nell'UE, un capitolo specifico sul genere e il commercio; sottolinea la necessità di essere informato circa il contenuto di questo capitolo; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e sostenere l'inserimento di un capitolo specifico sul genere negli accordi in materia di scambi e investimenti dell'UE, traendo esempio dagli ALS tra Cile e Uruguay e tra Cile e Canada, e ad assicurare che tale capitolo contempli, nello specifico, l'impegno a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; chiede la promozione di impegni internazionali in materia di diritti delle donne, uguaglianza di genere, integrazione della dimensione di genere ed emancipazione delle donne in tutti gli accordi commerciali dell'UE, sulla base della piattaforma d'azione di Pechino e degli obiettivi di sviluppo sostenibile; chiede, altresì, che in tali accordi commerciali siano inserite disposizioni volte a garantire che le rispettive strutture istituzionali assicurino esami periodici della conformità, discussioni sul merito e scambi di informazioni e di migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere e scambi commerciali, anche mediante l'inclusione di donne e di esperti in materia di parità di genere a tutti i livelli delle amministrazioni interessate, comprese le squadre negoziali, i comitati misti, i gruppi di esperti, i gruppi consultivi nazionali, i comitati consultivi misti e gli organi di risoluzione delle controversie;
28. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a promuovere accordi a livello multilaterale per ampliare la protezione conferita dalle normative dell'UE sensibili alle questioni di genere, come il regolamento sui minerali dei conflitti;
29. invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a provvedere affinché le imprese che partecipano a progetti cofinanziati dalla BEI siano tenute a rispettare il principio della parità e della trasparenza della retribuzione e il principio della parità di genere, come stabilito dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
30. è convinto che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) rivesta una grande importanza per tutti i settori tematici, compreso il commercio; sottolinea che tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito alla CEDAW; invita, pertanto, la Commissione a includere un riferimento alla CEDAW negli accordi commerciali e a compiere progressi verso l'adesione dell'UE alla Convenzione e la relativa ratifica; invita gli Stati membri a integrare il principio dell'uguaglianza di genere nei rispettivi sistemi giuridici, abolendo tutte le leggi discriminatorie e adottando leggi appropriate che vietino la discriminazione nei confronti delle donne;
31. invita l'UE a provvedere affinché negli accordi commerciali siano inserite disposizioni basate sulle norme fondamentali del lavoro e sulle convenzioni dell'OIL; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri ai fini della ratifica e dell'attuazione di tali convenzioni, in particolare la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici e la Convenzione n. 156 concernente i lavoratori con

¹ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

responsabilità familiari, in quanto vi si affrontano globalmente le esigenze dei lavoratori, e a garantire che i diritti sociali, non discriminazione e la parità di trattamento siano integrati negli accordi commerciali; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a lavorare ulteriormente in seno all'OIL a favore dell'attuazione di tali convenzioni e del rafforzamento delle norme internazionali in materia di lavoro dignitoso nelle catene globali del valore, concentrandosi in particolare sulle donne; ricorda che l'efficace attuazione di tali norme e convenzioni ha un impatto positivo sulle condizioni di lavoro delle donne nell'UE e nei paesi terzi; invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali tra l'UE e altri partner contribuiscano all'eliminazione di pratiche come lo sfruttamento disumano dei dipendenti, in particolare delle donne;

32. invita la Commissione a garantire che le norme sociali e ambientali, in particolare i diritti dei lavoratori sottoscritti negli accordi di libero scambio e nei regimi autonomi, siano applicate in tutto il territorio dei partner commerciali e, in particolare, nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE);
33. sottolinea l'importanza di monitorare l'attuazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e del sistema SPG+ dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle convenzioni fondamentali; precisa che tra le convenzioni SPG+ figurano la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni e la Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale; sottolinea che il fatto di sostenere e applicare questo tipo di convenzioni contribuisce ulteriormente all'uguaglianza di genere; riconosce che i sistemi SPG e SPG+ sono strumenti utili per promuovere il rispetto dei diritti umani; invita la Commissione a individuare soluzioni atte a migliorare questi sistemi, ad esempio rafforzandone la condizionalità a favore dell'eliminazione delle discriminazioni giuridiche nei confronti delle donne, e a continuare a subordinare gli incentivi economici all'effettiva adozione e attuazione e all'adeguato monitoraggio dei diritti umani fondamentali, nonché delle convenzioni in materia di ambiente e lavoratori, che rivestono particolare importanza per le donne; si compiace della valutazione intermedia dei sistemi SPG effettuata dalla Commissione a questo proposito;
34. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire, nei negoziati a livello dell'OMC, che sia prestata la debita attenzione all'uguaglianza di genere in sede di elaborazione di nuove regole e accordi, come pure di attuazione e riesame degli accordi esistenti, compreso il meccanismo di esame delle politiche commerciali dell'OMC; che vi sia una maggiore trasparenza in tutto il processo dei negoziati in seno all'OMC; e che in tutti gli attuali e futuri negoziati condotti in settori quali l'agricoltura, la pesca, i servizi e il commercio elettronico sia integrata l'attenzione alle questioni di genere; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, inoltre, a difendere e a promuovere una migliore posizione delle donne nelle catene di valore globali (facendo il miglior uso possibile degli strumenti dell'OMC, quale ad esempio l'accordo sull'agevolazione degli scambi), a elaborare programmi di sviluppo delle capacità, a organizzare periodicamente discussioni tra esperti e scambi di buone pratiche, a sostenere l'adozione di misure legate al genere in seno alla struttura amministrativa dell'OMC e, più specificamente, a provvedere affinché il segretariato dell'OMC abbia la capacità tecnica di effettuare analisi della dimensione di genere delle norme commerciali (compresi i mezzi per condurre valutazioni d'impatto in termini di genere

in tutte le fasi del suo lavoro, quali ad esempio gli studi quantitativi sulle donne che beneficiano di assistenza tecnica); invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, infine, a utilizzare gli strumenti approntati dall'OMC, sia nella sua giurisprudenza che nei negoziati commerciali in corso, per affrontare le questioni di genere e, allo stesso modo, a sostenere una migliore cooperazione tra l'OMC e altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'UNCTAD, UN Women e l'OIL, nell'impegno per promuovere un commercio internazionale inclusivo, i diritti delle donne e l'uguaglianza;

35. invita la Commissione a sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere l'inclusione di una prospettiva di genere nelle politiche commerciali e nei programmi come ad esempio l'iniziativa "She Trades" del Centro internazionale per il commercio, il cui scopo è quello di collegare un milione di donne imprenditrici ai mercati entro il 2020¹, e incoraggia, a tale proposito, lo scambio internazionale delle migliori pratiche in materia di politiche e programmi elaborati in un'ottica di genere nell'ambito di organizzazioni e organismi quali l'OMC, l'ITC e le Nazioni Unite;
36. invita la Commissione a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e la dovuta diligenza nel quadro degli accordi di libero scambio, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; esorta l'Unione europea a rafforzare la RSI e a tenere conto della dovuta diligenza negli accordi di libero scambio e incoraggia l'OMC a tenere in considerazione l'uguaglianza di genere nella sua politica commerciale; sottolinea altresì l'importanza di affrontare tale questione in seno ad altre organizzazioni e forum internazionali e multilaterali, quali le Nazioni Unite, la Banca mondiale e l'OCSE; ricorda che nel 2010 il Parlamento europeo ha richiesto che le società divulgassero pubblicamente i loro bilanci in materia di responsabilità sociale delle imprese e ha chiesto l'adozione degli obblighi in materia di dovuta diligenza per tutte le imprese, come anche il consolidamento del concetto di responsabilità sociale delle imprese; si compiace pertanto che, a partire dal 2017, in virtù della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, le società di grandi dimensioni siano tenute alla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità;
37. sottolinea la necessità di migliorare i codici di condotta, le etichette e i regimi di commercio equo, nonché di garantirne l'allineamento con norme internazionali quali ad esempio i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
38. invita l'Unione europea a provvedere affinché i segretariati delle istituzioni dell'UE che detengono responsabilità in materia di politiche e negoziati commerciali dispongano delle competenze e della capacità tecnica per integrare una prospettiva di genere in tutto il processo dei negoziati, dalla fase iniziale fino all'applicazione e alla valutazione; accoglie con favore l'istituzione, all'interno della struttura della DG Commercio, di un punto di contatto per le questioni di genere, responsabile di monitorare se gli aspetti di genere siano tenuti in considerazione negli accordi commerciali dell'UE e di assicurare l'integrazione della dimensione di genere nella politica commerciale dell'UE; invita la Commissione a fornire una formazione in materia di genere, o ad avvalersi della formazione fornita, ad esempio, dall'UNCTAD, per garantire che i funzionari e i

¹ <http://www.intracen.org/itc/women-and-trade/SheTrades/>.

negoziatori siano consapevoli delle questioni legate all'uguaglianza di genere e al commercio; invita gli Stati membri a reclutare personale di sesso femminile a tutti i livelli all'interno dei rispettivi ministeri del Commercio; invita le organizzazioni internazionali come l'OMC, la Banca mondiale, l'FMI e l'OIL a promuovere un'equa rappresentanza di donne nelle rispettive strutture interne, soprattutto nelle posizioni dirigenziali; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a impegnarsi attivamente e a sostenere gli sforzi volti a organizzare periodicamente discussioni e azioni sul genere e il commercio;

39. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno ad assicurare una presenza più forte delle donne in seno agli organi decisionali, sia nel settore pubblico che in quello privato;
40. invita la Commissione e il Consiglio a condurre i negoziati commerciali in modo trasparente, a rispettare pienamente le migliori pratiche consolidate in altri negoziati e a garantire che, in tutte le fasi dei negoziati, il Parlamento europeo sia tempestivamente e regolarmente informato; chiede che le squadre negoziali siano equilibrate sotto il profilo del genere, affinché siano pienamente in grado di tenere conto di tutti gli aspetti di genere degli accordi commerciali; invita l'UE e gli Stati membri a garantire una partecipazione inclusiva alle consultazioni commerciali, sia a livello dell'UE che a livello di OMC, anche per le organizzazioni per i diritti delle donne, i sindacati, le imprese e le organizzazioni della società civile e per lo sviluppo, e ad aumentare la trasparenza per i cittadini europei, proponendo iniziative e pubblicando informazioni attinenti ai negoziati;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché nelle rispettive attività di cooperazione allo sviluppo sia prestata una particolare attenzione all'obiettivo dell'uguaglianza di genere e tale obiettivo sia integrato in tutti i programmi di assistenza, in particolare i programmi connessi alla strategia in materia di aiuti al commercio; invita l'UE a rendere disponibili maggiori risorse per i programmi di cooperazione legati all'uguaglianza di genere e alla formazione professionale delle donne; invita la Commissione a sostenere i paesi meno sviluppati, sia finanziariamente che attraverso lo sviluppo di capacità, impegnandosi per aumentare la coerenza tra il commercio, lo sviluppo e i diritti umani, ivi compresa l'uguaglianza di genere; sottolinea che la riduzione del gettito fiscale derivante dalla diminuzione delle tariffe deve essere affrontata nel quadro dell'agenda per lo sviluppo sostenibile e tramite il relativo finanziamento;
42. invita la Commissione a promuovere l'imprenditorialità femminile nei paesi in via di sviluppo, concentrandosi in particolare sui paesi in cui le donne incontrano maggiori limitazioni rispetto agli uomini per quanto concerne l'accesso al credito, alle infrastrutture e alle attività produttive;
43. invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di istituire programmi di formazione propedeutici all'apprendistato, affinché fornitori, datori di lavoro, esperti del lavoro e altre parti interessate del settore instaurino contatti con i loro pari in tutta l'UE e traggano insegnamenti da una varietà di modelli di programma efficaci, con la finalità di creare, in ultima analisi, condizioni favorevoli affinché anche le donne possano beneficiare delle opportunità offerte dagli accordi di libero scambio;
44. invita la Commissione e gli Stati membri a unire gli sforzi per adeguare le politiche in

settori quali l'istruzione e la formazione professionale, con l'obiettivo di promuovere una maggiore uguaglianza di genere nella distribuzione delle opportunità occupazionali offerte dalle esportazioni;

45. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno a svolgere attività di cooperazione bilaterali tese a migliorare le capacità e le condizioni di cui dispongono le donne per beneficiare pienamente delle opportunità offerte da siffatti accordi e a tal fine, come anche al fine di instaurare e agevolare la cooperazione, istituire un comitato misto sul commercio e il genere incaricato di sorvegliarne l'applicazione, garantendo l'opportuna partecipazione dei soggetti interessati privati, tra cui esperti e organizzazioni della società civile attivi nell'ambito dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne, e garantendo un'ampia rappresentanza, per comunità e per settore, attraverso mezzi di consultazione accessibili (come le discussioni online) oltre ai dialoghi strutturati;
46. invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità con cui le politiche e gli accordi commerciali dell'UE possano promuovere l'emancipazione economica delle donne e la partecipazione femminile in ambiti come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (discipline STEM), nonché modalità per colmare i divari di genere per quanto riguarda l'accesso alle nuove tecnologie e il loro utilizzo;

o

o o

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.